

**COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO**

Regolamento

***DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

L.R. n. 10/2001

*Approvato con deliberazione n. 11 del Consiglio Comunale in data 30.05.2006 divenuta
esecutiva, ai sensi di legge, il 30.06.06*

I N D I C E

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni

Capo II – NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari

- Art. 12 - Produttori agricoli
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

Capo III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 16 - Piano dei mercati
- Art. 17 - Trasferimento dei mercati
- Art. 18 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 19 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 23 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 24 - Graduatoria di mercato
- Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 - Mercati straordinari

Capo IV – FIERE

- Art. 27 - Piano delle fiere
- Art. 28 - Trasferimento della fiera
- Art. 29 - Domanda di partecipazione alle fiere
- Art. 30 - Graduatoria
- Art. 31 – Autorizzazione a partecipare e concessione del posteggio
- Art. 32 - Presenze dei concessionari di posteggio
- Art. 33 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 34 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Capo V – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 35 - Applicabilità delle norme
- Art. 36 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 37 - Canone/tassa per l'occupazione del posteggio
- Art. 38 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 39 - Sospensione e decadenza per omesso pagamento del canone
- Art. 40 – Revoca della concessione del posteggio

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Disposizioni transitorie

Art. 42 - Sanzioni

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902, DGR 14 marzo 2003, n. 633, DGR 16 aprile 2004, n. 1028 e DGR 02 agosto 2005, n. 2113).
- 2) Il regolamento è approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

- 1) Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - e) per *mercato dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - f) per *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario

nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

- g) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- h) per *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- j) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k) per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) per *piccole manifestazioni*: le sagre paesane e piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, nonché altre riunioni straordinarie di persone;
- o) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- p) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal comune a ditte iscritte al registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di piccole manifestazioni e manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- q) per *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche; nelle aree demaniali di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità, è possibile l'istituzione di posteggi isolati ed il rilascio della relativa concessione previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime;
- r) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- s) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- t) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- u) per *tipologia merceologica*: le specifiche merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- v) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- w) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura

- prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- z) per *ordinanza del Ministro della Salute*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni, ad esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n), o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
- 2) L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a imprese familiari o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3) L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 4) L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- 5) Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.
- 6) L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore.

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

- 1) L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.), e dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento.

- 2) Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel B.U.R..
- 3) La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sul B.U.R.
- 4) Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni dal ricevimento della domanda, indicando le cause d'irregolarità o d'incompletezza.
- 5) Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate, sino alla data di pubblicazione nel B.U.R. del posteggio libero, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel B.U.R. diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data d'iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune.
- 6) La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
- 7) Contro la suddetta graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
- 8) Nell'ipotesi in cui l'operatore, nella sua domanda, abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, è attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati. In caso di rinuncia all'assegnazione del posteggio da parte dell'operatore che non effettui la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

- 9) Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
- 10) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
- 11) Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Settore competente.
- 2) Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
- 3) Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata al comune domanda in bollo, secondo il modello predisposto dalla Regione.
- 4) Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni dal ricevimento della stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- 5) La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 6) Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
- 7) Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa, annota il cambio di residenza e prende in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti

- 1) L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo

punto nell'arco della stessa giornata.

- 2) L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 3) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
- 4) È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da piccole manifestazioni e manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee. Il presente divieto vale per gli itineranti che operano nel medesimo settore o tipologia merceologica del mercato, posteggio isolato, fiera, piccola manifestazione o manifestazione straordinaria concomitante.
- 5) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle strade ed aree individuate nella deliberazione di approvazione del piano comunale. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Responsabile del Settore competente può consentire la deroga al predetto divieto.
- 6) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è altresì vietato nelle aree interdette dalla legislazione vigente, nonché nelle aree demaniali non comunali senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.
- 7) Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.
- 8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1) Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
- 2) Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 3) Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

- 4) Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
- 5) Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le eventuali assenze non giustificate del dante causa: in tal caso quest'ultimo deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate.
- 6) Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile del Settore competente.
- 7) Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile del Settore competente.
- 8) Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del Settore competente.
- 9) In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo d'indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
- 10) Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

- 1) Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo

non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del Settore competente.

- 2) In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del Settore competente.

Art. 9

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Settore preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 4) Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 10

Revoca e decadenza dell'autorizzazione d'esercizio

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS; in mancanza anche solo di uno di tali elementi, l'attività non si considera iniziata;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per omesso pagamento del canone o per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, pari a 17 giornate di mercato, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività

del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

- c) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo.
- 2) Il Comune pronuncia la decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 223/1989.
- 3) In caso di revoca o decadenza di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
- 4) Il Responsabile del Settore competente, accertata una delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca o decadenza. Il provvedimento di revoca o decadenza, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 3 l'avvio del procedimento di cui alla L. 241/1990 ed il provvedimento devono essere comunicati anche al proprietario dell'azienda.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

- 1) In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
- a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
 - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00;
 - c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00
- 2) Il sindaco fissa gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
- 3) Gli orari di cui al comma 2 sono comunicati agli operatori di ogni mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 16 e 27. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
- 4) Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Art. 12

Produttori agricoli

- 1) I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 2) Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti non può superare la somma di €41.316,55 per le ditte individuali e di €1.032.913,80 per le società per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
- 3) La cessione del posteggio da parte del produttore agricolo è consentita unitamente all'azienda agricola di riferimento.
- 4) L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie e di piccole manifestazioni possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
2. L'autorizzazione è rilasciata nei limiti dei posteggi già individuati nel piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale, e oltre tali limiti previa individuazione dell'area e del numero dei posteggi da parte della Giunta Comunale, in base, nell'ordine, all'effettiva presenza all'eventuale edizione precedente, all'anzianità d'iscrizione al R.E.A, all'ordine cronologico di ricezione delle domande. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
5. Alle ditte in possesso di autorizzazione temporanea, viene rilasciata concessione di posteggio temporanea per la durata della manifestazione.

Art. 14

Normativa igienico sanitaria

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del ministro della salute e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario costituisce violazione di particolare gravità ai sensi del precedente art. 9 e può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme del settore, la sospensione della concessione del posteggio. Decorsi 4 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, il titolare decade dalla concessione del posteggio e l'autorizzazione è revocata a norma dell'art. 29, comma 4, lett. b) del decreto legislativo.

Art. 15

Obblighi e divieti per gli operatori

- 1) Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 2) L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 3) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo.
- 4) E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
- 5) E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli altri operatori e ai residenti.
- 6) E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

- 7) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
- 8) Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
- 9) L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
- 10) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. L'occupazione del posteggio deve avvenire entro il termine massimo delle ore 8.00, anticipato alle ore 7.30 per i mercati coincidenti con i periodi fieristici, pena l'assegnazione del posteggio ai precari.
- 11) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 12) E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16

Piano dei mercati

- 1) I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
- 2) Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite planimetrie distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi.
- 3) La planimetria di ciascun mercato o posteggio isolato indica altresì la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche, la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- 4) Copia del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 17
Trasferimento dei mercati

- 1) In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2) Il trasferimento definitivo del mercato è deliberato dal consiglio comunale. Il trasferimento temporaneo del mercato, sentita la giunta comunale, e il trasferimento dei singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, sono disposti dal Responsabile del Settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3) Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato, escluso il periodo di precariato, da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato, sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
- 4) L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/1990.

Art. 18
Soppressione del mercato o di posteggi

- 1) Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.;
 - e) motivi di pubblico interesse (viabilità e traffico, ordine pubblico, igiene e sanità, ecc.).

Art. 19
Ampliamento dei posteggi

- 1) I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati

come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa sia ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento è accolta dal Responsabile del Settore competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il Responsabile del Settore competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.

- 2) L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.

Art. 20

Posteggi liberi - Migliorie

- 1) Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla giunta regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
- 2) Ogni interessato può presentare domanda al comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
- 3) Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del Settore competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 4) La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento del Responsabile del Settore competente che individua i posteggi liberi.
- 5) Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 18.
- 6) Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare

esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato. Non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli; è invece possibile istituire un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.
- 2) I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile del Settore competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 3) Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 114/98 e dal D.Lgs. 228/01;
 - h) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita;
 - i) di porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi.
- 4) Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
- 5) Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro venti giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- 6) Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate, sino alla data di pubblicazione nell'albo pretorio del posteggio libero, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario; nei mercati di nuova istituzione si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel B.U.R. diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato;

- b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 7) La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
- 8) Nell'ipotesi in cui l'operatore, nella sua domanda, abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, è attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
- 9) I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 22.
- 10) In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
- 11) La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

Art. 22

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

- 1) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
- 2) Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
- 3) La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dalle ore 8,30, anticipata alle ore 8.00 per i mercati coincidenti con i periodi fieristici, e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il predetto orario. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
- 4) Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a comunicare preventivamente al

comune o a presentare al personale incaricato all'atto della spunta:

- autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato;
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex Registro Ditte). Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale

- 5) Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- 6) Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
- 7) A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
- 8) L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
- 9) L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di concessione del suolo pubblico come stabilito nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Qualora non ottemperi al pagamento, il nominativo dell'operatore inadempiente sarà depennato dalla graduatoria.

Art. 23

Presenze dei titolari di posteggio

- 1) L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro il termine massimo delle ore 8.00, anticipato alle ore 7.30 per i mercati coincidenti con i periodi fieristici; altrimenti è considerato assente.
- 2) È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
- 3) Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
- 4) Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 11, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa.
- 5) E' possibile, nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 6) Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
- 7) Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24
Graduatoria di mercato

- 1) Per ogni mercato è stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
- 2) La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1) Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 26
Mercati straordinari

- 1) L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, a cui partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla giunta comunale, su proposta presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il 70% degli operatori del mercato;
 - b) dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
- 2) La proposta deve pervenire al comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
- 3) La giunta comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 4) L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati

almeno quindi giorni prima della data prevista.

- 5) La presenza al mercato straordinario è facoltativa. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.
- 6) E' possibile, nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- 7) Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.

CAPO IV FIERE

Art. 27 Piano delle fiere

- 1) Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
- 2) Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite planimetrie distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi.
- 3) La planimetria di ciascuna fiera indica altresì la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- 4) Copia del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 28 Trasferimento della fiera

- 1) In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2) Il trasferimento definitivo della fiera è deliberato dal consiglio comunale. Il trasferimento temporaneo della fiera, sentita la giunta comunale, e il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche sono disposti dal Responsabile del Settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

- 3) Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.

Art. 29

Domanda di partecipazione alle fiere

- 1) Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di autorizzazione a partecipare e di relativa concessione decennale deve inviare istanza in bollo al comune, secondo il modello predisposto dalla Regione.
- 2) La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. di cui all'art. 31 comma 4 del presente Regolamento.
- 3) Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro venti giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- 4) Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
- 5) In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 30

Graduatoria

- 1) La graduatoria per il rilascio dell'autorizzazione a partecipare alla fiera e della relativa concessione di posteggio, approvata dal Responsabile del Settore competente, è unica con riferimento a ciascun settore merceologico.
- 2) Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex Registro Ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;

- c) ordine cronologico di ricezione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
- 3) Per le fiere di nuova istituzione che coincidono con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi rimasti liberi dopo detta preventiva assegnazione sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:
- a) maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex Registro Ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
- 4) Contro la suddetta graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 31

Autorizzazione a partecipare e concessione di posteggio

- 1) L'autorizzazione a partecipare alla fiera è rilasciata dal comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo, entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, e non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.
- 2) La concessione dell'area di posteggio nella fiera è rilasciata contestualmente all'autorizzazione a partecipare alla fiera medesima e ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento della stessa, rinnovandosi automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al comune entro 60 giorni dalla scadenza, e previa verifica della permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali legittimanti il rilascio dell'autorizzazione originaria e della relativa concessione.
- 3) L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la concessione decennale sono rilasciate agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
- 4) Qualora si rendano disponibili dei posteggi oppure si istituiscano nuove fiere, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R., la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza della fiera in cui sono inseriti i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. Per le fiere di nuova istituzione la pubblicazione sul B.U.R. dei posteggi è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.
- 5) Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del Settore competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore

interessato;

b) ordine cronologico di ricezione della domanda.

- 6) La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento del Responsabile del Settore competente che individua i posteggi liberi.
- 7) Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
- 8) In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata l'autorizzazione a partecipare alla fiera e la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 32

Presenze dei concessionari di posteggio

- 1) L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari di posteggio con le modalità di cui all'articolo seguente.
- 2) La registrazione delle presenze effettive nei giorni di fiera è effettuata con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.
- 3) L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio. Si considera assente l'operatore che non sia presente ad almeno il 60% dei giorni di durata della fiera con arrotondamento per eccesso.

Art. 33

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

- 1) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo una graduatoria approvata dal Responsabile del Settore competente ed affissa all'albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. La graduatoria è formulata sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex Registro Ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i

codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;

- c) ordine cronologico di ricezione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
- 2) Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
- 3) Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, sono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del comune.
- 4) Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.
- 5) Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.
- 6) I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di cui al comma 1, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
- 7) Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

Art. 34

Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) Ai produttori agricoli possono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie delle fiere.
- 2) I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile del Settore competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 3) Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;

- c)* sede dell'azienda agricola;
 - d)* numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e)* numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f)* data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g)* di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 114/98 e dal D.Lgs. 228/01;
 - h)* i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita;
 - i)* di porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi.
- 4) Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
- 5) Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro venti giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- 6) Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a)* maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera sino alla data di pubblicazione nell'albo pretorio del posteggio libero;
 - b)* maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c)* ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 7) La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
- 8) Nell'ipotesi in cui l'operatore, nella sua domanda, abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, è attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
- 9) I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 33.
- 10) In una stessa fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
- 11) La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

CAPO V
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 35
Applicabilità delle norme

- 1) Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

Art. 36
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

- 1) La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza. In sede di rinnovo, il comune verifica la permanenza, in capo all'operatore, dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2) Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno novanta giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
- 3) Nella comunicazione di cui al comma 2, o anche successivamente, il comune può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile del Settore competente revoca la relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 37
Tassa per l'occupazione del posteggio

- 1) La tassa per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2) Il pagamento della tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del comune, libero da cose e attrezzature del concessionario.

Art. 38
Decadenza dalla concessione del posteggio

- 1) L'operatore decade dalla concessione del posteggio, oltre al caso contemplato al successivo art. 39, quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, pari a 17 giornate di mercato, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.
- 2) Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di

società, l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve essere riferita al legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso l'assenza deve essere giustificata con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le eventuali assenze non giustificate del dante causa.

- 3) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 39

Sospensione e decadenza per omesso pagamento del canone

- 1) La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone previo sollecito scritto. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
- 2) Il titolare decade dalla concessione qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non abbia effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla decadenza della concessione è revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio

- 1) Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del comune stesso.
- 2) I motivi della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
- 3) In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
- 4) La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41
Disposizioni transitorie

- 1) Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.

Art. 42
Sanzioni

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o ad altri regolamenti comunali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €3.098,00, di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo.
- 2) La grave e ripetuta violazione dei divieti di cui all'art. 6, commi 4, 5 e 6 relativi al commercio in forma itinerante, è punita ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis della legge regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.582,00 a €15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo.
- 3) La violazione del divieto di cui all'art. 15, comma 4 relativo all'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio, è sanzionata ai sensi del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4) La violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 15, comma 9, relativi alla pulizia del posteggio e dell'area mercatale, sono sanzionate ai sensi del regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti.